COPIA

Comune di Pellizzano

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. **47/15**
del **Consiglio Comunale**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612 L. 190/2014)

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **20.30** nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti	
			giust.	ingiust.
COVA DENNIS	Sindaco	X		
AMBROSI ELISABETTA	Consigliere Comunale	X		
BONTEMPELLI GIULIA	Consigliere Comunale	X		
BORTOLAMEOLLI MATTEO	Consigliere Comunale	X		
DELL'EVA MASSIMILIANO	Consigliere Comunale	X		
PANGRAZZI ENNIO	Consigliere Comunale	X		
PEDERGNANA LORENZO	Consigliere Comunale	X		
STABLUM GIORDANO	Consigliere Comunale	X		
TOMASELLI FRANCESCA	Consigliere Comunale	X		
TOMASELLI MARCO	Consigliere Comunale	X		
ZALLA FRANCO	Consigliere Comunale	X		
ZANONI BRUNA	Consigliere Comunale	X		

Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Gasperini Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Cova Dennis, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto **n. 12** dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Sindaco, relatore, comunica:

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche il Comune di Pellizzano, fatta salva la precisazione che l'organo deputato ad approvare tali documenti che per il Comune è il Consiglio. Lo si evince dall'art. 21 comma 2 lett. k) dello Statuto che conferisce al consiglio la competenza ad "approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Presidente nel processo decisionale, tali deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione potrà essere assunta "su proposta" proprio del Presidente.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge a livello trentino il "Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, l'Ente individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi cosiddetti in house.

Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal “Protocollo d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, siglato il 20 settembre 2012.

Per queste ragioni è stato redatto un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che viene sottoposto alla Vostra approvazione.

Segue precisa illustrazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Terminata la relazione invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto.

Visto il Protocollo d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20 settembre 2012 tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l’Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Visto l’art. 1 commi 61e e seguenti della L. 23.12.2014 n. 190.

Visto l’art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Visto il vigente Statuto.

Visto il T.U.LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, da parte dal Responsabile del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico–amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, così come previsto dall’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4, espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Pellizzano, comprensivo della Relazione Tecnica, come da testo allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, con il rispettivo allegato alle società interessate dal processo di razionalizzazione previsto dal piano approvato al punto 1, nonché il revisore contabile.
3. Di stabilire che gli indirizzi contenuti nella reazione tecnica devono ritenersi quali impegni per gli organi di amministrazione delle Società partecipate nei confronti dei soci pubblici.
4. Di stabilire che il Piano venga pubblicato nel sito internet del Comune>amministrazione trasparente>enti controllati>società partecipate.
5. Di trasmettere copia del Piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Di dare atto che il presente piano operativo costituisce parte del Piano di miglioramento del Comune relativamente agli organismi partecipati.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
   - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
   - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m.

PARERI OBBLIGATORI

- *(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 10 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L)*

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione.

Pellizzano, **27.10.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Gasperini

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cova Dennis	F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **28/10/2015** al giorno **07/11/2015**.

Pellizzano, lì 28/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **08 novembre 2015** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, lì 28/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Allegato alla deliberazione
n. 47 del 27.10.2015

COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

RELAZIONE TECNICA

IL SEGRETARIO
- dott. Alberto Gasperini -

IL SINDACO
- Dennis Cova -

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali;. L'art. 8 della **L.P. 27 dicembre 2010, n. 27** (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *"la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*. Il **20 settembre 2012** è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il ***Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*** in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *"Oggetto ed ambito di applicazione*": individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *"nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società";*
- l'art. 2 *"Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società":* dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 "*Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese*": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 "*Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house"*: stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 *"Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*" e l'art. 6 "*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;
- l'art. 7 *"Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della **L.P. 27 dicembre 2012, n. 25** (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;
- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.P. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "**Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014**, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi cosiddetti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La **Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614** detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche alla Comunità della Valle di Sole.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il **31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tale documento per la Comunità della Valle di Sole è il consiglio. Lo si evince dall'art. 21 comma 2 lett. k) dello Statuto che conferisce al consiglio la competenza ad "approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Presidente nel processo decisionale, tali deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Presidente.

ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il nostro Ente detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 90% in **Società Gestione Servizi e Strutture Turistico Sportive Fazzon S.r.l.**, società interamente pubblica che gestisce le strutture sportive, turistiche, ricreative e culturali del Comune;
2. 0,0075% in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche del Comune;
3. 0,00244% in **Trentino Trasporti S.p.a.**, società interamente pubblica, proprietaria dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto provinciale, provvede alla

manutenzione e all'acquisto degli stessi; partecipa a progetti particolarmente rilevanti circa le tematiche dei trasporti e dell'ambiente;

4. 0,0067% in **Informatica Trentina S.p.a**., società interamente pubblica che opera nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni e gestisce i servizi informatici anche del Comune;
5. 0,42% nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop**., che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche del Comune. Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
6. 0,073% in **Primiero Energia S.p.A.**, società che svolge un'attività qualificabile di pubblico servizio in quanto afferente alla distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e gestione del ciclo idrico-integrato.
7. 15% in **Vermigliana S.p.A**., società a prevalente capitale pubblico, che opera nell'ambito della produzione di energia elettrica e gestisce l'impianto idroelettrico che sfrutta le acque del torrente Vermigliana.
8. 0,008% in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in Provincia di Trento.
9. 2,09% in **Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e Rabbi soc. cooperativa**, che svolge attività di promozione turistica e commercializzazione dei prodotti turistici.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9** sono da ritenersi **indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);
Tra le attività indicate in detta tabella, i servizi pubblici a rete: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: "Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) ". Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.
Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione/erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.
La locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono: (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i

servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici
Va infine evidenziato che le società **2, 3, 4 e 8** sono c.d. "Società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento per le quali, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (Delibera n. 10/2014) l'adesione degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società, che oltretutto ha stabilito il trasferimento a titolo gratuito agli enti locali delle rispettive quote di partecipazione. La eventuale dismissione di tali quote, dal punto di vista strettamente economico, non comporterebbe oltretutto alcun vantaggio all'ente

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9** è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8** svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Le società **6** e **7** pur svolgendo attività analoghe intervengono su zone ben distinte del territorio del Comune.

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo le società **1, 3, 6, 7 e 8**.

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., Trentino Trasporti S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., vista l'esiguità della partecipazione, si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni,
Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *"al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale"*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società **2, 3, 4, 8 e 9.**

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che Il Consorzio a'sensi art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Pellizzano, 20.10.2015

Il Sindaco
Dennis Cova

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

RELAZIONE TECNICA

Viste le premesse:

1. **SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE FAZZON S.R.L. Il Comune ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto in house, braccio operativo dell'amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione delle strutture turistiche e ambientali.**
   Viene confermato il mantenimento della partecipazione in quanto non sono mutate le valutazioni per cui per la gestione concreta di dette strutture pubbliche, anche se poteva essere assicurata direttamente dall'ente locale con le proprie strutture organizzative, è parso conveniente avvalersi in house di una società con la maggioranza di quote possedute. Del resto la stessa ha creato una propria organizzazione e struttura tecnica che, adeguatamente orientata, ha assicurati l'offerta di servizi di alto livello, sempre in linea con le aspettative dell'utenza.

2. **TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa società in quanto, tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione le azioni di miglioramento saranno individuate direttamente dall'azionista di maggioranza Provincia Autonoma**

3. **TRENTINO TRASPORTI S.P.A. SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa società in quanto, tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione le azioni di miglioramento saranno individuate direttamente dall'azionista di maggioranza Provincia Autonoma**

4. **INFORMATICA TRENTINA S.P.A.SOCIETA' INTERAMENTE PUBBLICA. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa società in quanto, tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione le azioni di miglioramento saranno individuate direttamente dall'azionista di maggioranza Provincia Autonoma in quanto la stessa svolge attività non di rilevanza economica**

5. **PRIMIERO ENERGIA S.P.A. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa società in quanto svolge attività di produzione di energia da fonti rinnovabili a rilevante interesse economico.**

6. **VERMIGLIANA S.P.A. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa società in quanto svolge attività di produzione di energia da fonti rinnovabili a rilevante interesse economico.**

7. **TRENTINO TRASPORTO ESERCIZIO S.P.A. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa società in quanto, tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione le azioni di miglioramento saranno individuate direttamente dall'azionista di maggioranza Provincia Autonoma**

8. **AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALLE DI SOLE, PEIO E RABBI SOC. COOP. Non si ritiene di prevedere alcuna azione nei confronti di questa**

società in quanto svolge esclusivamente un servizio di pubblica utilità attraverso la promozione turistica della Valle.